



COMUNE DI GENOVA

Prot. n. PG/2016/18836  
21/01/2016

## QUESITO N.2

La nostra struttura: Casa Famiglia "....." ubicata a Livorno ha ottenuto l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento sulla base dei requisiti previsti dalla **Legge Regionale Toscana 41/2005**, la struttura rientra nella tipologia **Comunità Familiare** indicata all'**art. 21, comma 1, lettera g**) della suddetta Legge Regionale. I requisiti strutturali, organizzativi e professionali previsti per tale tipo di struttura (denominata "Casa Famiglia" nell'atto del Comune di Livorno per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento, allegato alla presente) possono essere visionati **nell'allegato A** p.32 del Regolamento di attuazione dell' **'articolo 62 della L.R.T 41/2005** (Allegato alla presente mail) che richiede, quali requisiti minimi professionali, la presenza di due o più adulti di riferimento e di un addetto all'assistenza di base.

Nel richiedere l'inserimento di tale struttura nel vostro elenco per la partecipazione al bando, abbiamo visto che l'unica tipologia parzialmente in linea con la nostra struttura è quella della Casa Famiglia per Minori. Vi sono delle differenze principalmente sui requisiti che devono avere le figure adulte di riferimento (non meglio specificati per la Toscana) e sul numero massimo di minori accolti (in numero di 6 nella nostra Regione).

..... ci domandavamo se queste differenze potessero essere ostative all'accoglienza della nostra richiesta di accreditare la nostra Casa Famiglia ..... presso il vostro comune

## RISPOSTA N. 3

Da un punto di vista più generale si precisa che, considerate le differenze esistenti tra una regione e l'altra, possono essere iscritte all'Albo le strutture che, pur con alcune differenze, possono essere assimilate a quelle liguri, anche con riferimento alla categoria prevista nel nomenclatore nazionale indicata nella tabella nell'art.1 del Bando.

La scelta del Comune di Genova, consapevole delle differenze regionali, è stata quella di individuare per ciascuna tipologia di struttura degli standard critici, sulla base dei quali riparametrare eventualmente la retta massima riconoscibile. Detti standard sono quelli contenuti nella tabella B, 4a colonna, riportata nell'art. 4 del Bando; in caso di mancato rispetto degli stessi sono infatti previste due percentuali di riduzione, anche sommabili tra di loro.

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Anna Bruzzone

Documento firmato digitalmente